N. ____/__ REG.PROV.COLL. N. 00473/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 473 del 2024, proposto da

Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Hebert D'Herin, Dario Paschetta, Mariagrazia Berardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Condominio Torre dell'Orologio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del 28 dicembre 2023 n. 638/2023/R/TLR dell'ARERA pubblicata il 29 dicembre 2023, con la quale l'Autorità ha approvato il "Metodo Tariffario Teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)" Allegato A alla suddetta delibera, nonché:

- dell'"Avviso di correzione di errori materiali della deliberazione del 28 dicembre 2023 638/2023/R/TLR" pubblicato in data 17.1.2024;
- all'occorrenza, della deliberazione del 20 giugno 2023 n, 277/2023/R/TLR dell'ARERA recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento" e dei documenti di consultazione ARERA n. 388/2023/R/TLR del 3.8.2023 dell'ARERA e n. 546/2023/R/TLR del 24.11.2023;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al Provvedimento se lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- l'articolo 47 bis della legge 41/23 ha modificato le disposizioni del decreto legislativo 102/14, prevendo l'introduzione di una regolazione *cost reflective* delle tariffe per la generalità delle reti di teleriscaldamento;
- la ricorrente ha impugnato la deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, attuativa dell'articolo 47 bis della legge 41/23, recante "Approvazione del Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)", in quanto comporta un limite ai ricavi che non si addice alle caratteristiche proprie del servizio che esplica;
- il metodo *cost reflective* richiede l'attualizzazione della tariffa alle caratteristiche delle diverse reti di teleriscaldamento, con la conseguenza che la deliberazione impugnata produce effetti diversi nei confronti dei diversi tipi di produttori;

Ritenuto che l'atto impugnato abbia caratteri più simili all'atto plurimo che all'atto generale;

Ritenuto quindi che l'atto vada notificato anche ai controinteressati, che risultano determinabili in quanto le imprese del settore operano in mercati ristretti;

Rilevato inoltre che la ricorrente, che gestisce la rete di teleriscaldamento nel comune di Sestriere (TO), nonché due impianti di teleriscaldamento e cogenerazione nella frazione San Sicario del comune di Cesana Torinese e nel comune di Pragelato, ha notificato il ricorso esclusivamente al Condominio Torre dell'Orologio e non agli altri clienti dei servizi di teleriscaldamento offerti;

Ritenuto necessario:

- disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli utenti finali del servizio di teleriscaldamento mediante notificazione per pubblici proclami nella forma della pubblicazione sul sito dell'ARERA del ricorso in formato integrale, su richiesta di parte ricorrente, da presentarsi entro 60 giorni dalla ricezione della presente ordinanza;
- disporre che ARERA, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda nei cinque giorni successivi alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito Intenet, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;
- disporre che entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della pubblicazione andrà effettuato il deposito della prova della effettuazione dell'integrazione del contraddittorio;
- di rinviare la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2024 con

N. 00473/2024 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Federico Giuseppe Russo, Referendario

> L'ESTENSORE Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO